

Messaggio

numero
8167

data
22 giugno 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sull'iniziativa parlamentare del 8 novembre 2021 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 80 della Legge della scuola (Iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con l'iniziativa parlamentare in forma elaborata qui in esame si chiede di regolamentare per legge in maniera diversa a quanto accade oggi l'insegnamento bilingue nelle scuole private del Cantone del secondario II e le condizioni di accesso alle scuole private internazionali con insegnamento in lingua non italiana (sezioni internazionali).

In particolare si chiede di rivedere l'art. 80 cpv. 2 e 3 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 nel seguente modo:

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.</p> <p>³Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano; la lingua italiana dev'essere comunque insegnata.</p>	<p>²Agli allievi in età d'obbligo scolastico e del secondario II l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.</p> <p>³Per sopperire ai bisogni di allievi di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone per un massimo di tre anni, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano. Per bisogni si intende in particolare l'esistenza di difficoltà dell'allievo ad integrarsi nel curriculum scolastico in italiano per motivi linguistici oppure a causa di disabilità o malattia. La lingua italiana e la conoscenza del territorio, della società e della cultura del Canton Ticino devono comunque essere insegnate.</p>

Le specifiche modifiche proposte dall'atto parlamentare qui in esame sono quattro.

La prima prevede una modifica del cpv. 2 ed impone l'uso della lingua italiana anche alle scuole private del secondario II, oltre che nel quadro della scuola dell'obbligo privata,

istituendo un regime di autorizzazione per eventuali insegnamenti disciplinari in altre lingue (insegnamento bilingue) in questo settore scolastico, come accade già oggi per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Se fosse approvato il principio di introdurre un regime di autorizzazione inerente al secondario II, questo dovrebbe necessariamente riguardare anche il secondario II nell'ambito dell'insegnamento integrale in altra lingua (ad eccezione della parte di italiano prescritta). Oggi solo gli/le allievi/e delle scuole obbligatorie private sono infatti tenuti/e a chiedere un'autorizzazione alla frequenza di una sezione internazionale di una scuola privata. Come rettamente menzionato dagli iniziativaisti, il principio di estendere l'insegnamento in italiano alle scuole private del secondario II (cpv. 2) era già contenuto nel messaggio n. 7861, ma la Commissione formazione e cultura (CFC) prima ed il Gran Consiglio poi l'hanno accantonato. Siccome il tema è di recente trattazione parlamentare (inizio 2021), lo scrivente Consiglio lascia al Gran Consiglio l'incombenza di decidere se intenda o meno ritornare su questa decisione e allargare il regime del cpv. 2 al secondario II, come proposto dall'iniziativa.

La seconda, prospettata mediante una modifica al cpv. 3, intende limitare a 3 anni la possibilità di seguire un curriculum di insegnamento integrale in altra lingua (ad eccezione della parte di italiano prescritta), quando oggi tale limite è fissato per disposizione di regolamento a 6 anni. A questo proposito, come rettamente menzionato dagli iniziativaisti, va ricordato che l'eccezione era inizialmente limitata a 2 anni, periodo che nel tempo è stato portato prima a 3 anni (2003) e successivamente a 6 anni (2005). I curricula offerti da scuole private internazionali in lingua non italiana (sezioni internazionali), già oggi si indirizzano ad allievi residenti temporaneamente nel Cantone che manifestano questo bisogno. Come ricordato dagli iniziativaisti, la prassi del Dipartimento competente mantenuta fino all'anno scolastico 2019/2020 consisteva nell'effettuare un controllo al momento dell'iscrizione dell'allievo/a ad una scuola privata internazionale con insegnamento in lingua non italiana (massimo '80%) e a verificare il passaggio alla sezione ordinaria alla fine del periodo massimo concesso (6 anni). Dall'anno scolastico 2019/2020, constatate anche alcune interpretazioni precedenti "leggere" da parte di alcune scuole, si procede ad un controllo anno per anno allievo per allievo. Il controllo verte sia sulla permanenza temporanea sul territorio che sul bisogno manifestato dall'allievo. Questo cambiamento di prassi è stato sostenuto anche da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a decidere su un caso di rifiuto dell'autorizzazione.

Lo scrivente Consiglio non ravvede motivi per limitare questo periodo a 3 anni, considerato che il periodo di scolarizzazione obbligatorio dura 11 anni e che, se si aggiunge il secondario II, esso si allunga ad almeno 14. In ogni caso la famiglia dell'allievo/a con la nuova prassi deve dimostrare anno per anno già oggi che la permanenza in Ticino è temporanea e non definitiva, criterio che vale indipendentemente dalla durata del soggiorno nel nostro Cantone.

La terza, anch'essa prospettata mediante una modifica al cpv. 3, intende codificare nella legge e restringere i casi di bisogno per i quali sarebbe possibile ottenere l'autorizzazione a seguire un insegnamento integrale in altra lingua (ad eccezione della parte di italiano prescritta), limitandoli all'esistenza comprovata di una difficoltà linguistica o di difficoltà legate a malattia o disabilità che renderebbero molto difficile all'allievo/a l'integrazione in un curriculum scolastico in italiano in una scuola pubblica o privata. Anche in questo caso va detto che già oggi con la nuova prassi la famiglia dell'allievo/a deve dimostrare anno per anno che sussiste un bisogno di scolarizzazione in una lingua diversa dall'italiano, condizione che permette di escludere allievi/e di madre lingua italiana che non avrebbero

Messaggio n. 8167 del 22 giugno 2022

alcuna difficoltà a seguire un curriculum in italiano in Ticino, ma che lascia all'autorità un certo margine per valutare tale asserito bisogno. Limitare tale margine di manovra alla sola esistenza comprovata di una difficoltà linguistica o a difficoltà legate a malattia o disabilità appare allo scrivente Consiglio troppo restrittivo, ritenuto anche che una simile restrizione ridurrebbe con buona probabilità il numero di eccezioni potenziali, al punto tale da non rendere praticabile l'organizzazione da parte delle scuole di simili curriculum per assenza di un sufficiente numero di allievi/e.

La quarta modifica, pure prospettata mediante una modifica al cpv. 3, intende infine allargare l'attuale riserva di una quota minima di insegnamento del 20% dedicata alla lingua italiana per far spazio ad approfondimenti inerenti a conoscenze sul territorio, sulla società e sulla cultura del Canton Ticino. Secondo gli iniziativaisti ciò sarebbe importante per tutti/e gli/le allievi/e che vivono nel nostro Cantone, a maggior ragione se poi la loro famiglia o loro stessi/e decidono di rimanere definitivamente sul nostro territorio, affinché siano più facilmente integrabili nella nostra realtà. L'obiettivo qui perseguito è giudicato positivamente dallo scrivente Consiglio, ma si scontra con la libertà in merito ai piani di studio di cui godono le scuole private dell'obbligo non parificate, rispettivamente le scuole private del secondario II che non intendono preparare ad una maturità. Se un'imposizione inerente ad una quota di insegnamento nella lingua del Cantone è difendibile, perché si tratta di una prescrizione sul come insegnare e non su cosa insegnare, meno lo è una prescrizione specifica quanto ad alcuni contenuti del piano di studio, come lo possono essere le conoscenze indicate nell'atto parlamentare. Sulla base di queste considerazioni, pur comprendendole, il Consiglio di Stato invita a non dar seguito a questa specifica proposta.

In conclusione, per le ragioni sopra evocate lo scrivente Consiglio chiede al Gran Consiglio di non dare seguito alle proposte dell'iniziativa, rimettendosi al parere del Parlamento a proposito dell'allargamento del regime di autorizzazione anche al secondario II art. 80 cpv. 2 modificato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri